



# COMUNE DI LEZZENO

Provincia di Como

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE A LAGO COMUNALI IN CONVENZIONE CON L'AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI AI FINI DI ORMEGGIO**

*(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22 dicembre 2015)*

### **PREMESSA**

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare, di concerto con l'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, le modalità, i limiti e le procedure per l'assegnazione, da parte del Comune di Lezzeno, dei posti barca sulle rive comunali all'uopo individuate.

Le rive del Comune di Lezzeno sono numerate e nominate come da raccolta fotografica depositata presso gli Uffici Comunali.

L'esecuzione ed il rispetto del presente regolamento saranno assegnati al Comitato di Controllo e Gestione delle Rive, che verrà nominato all'interno dell'Amministrazione Comunale.

Il Comitato di Controllo e di Gestione delle Rive verrà identificato nei seguenti articoli semplicemente come Comitato.

### **ART 1 – ISTITUZIONE POSTI BARCA**

Sulle rive del Comune di Lezzeno è consentito, previo pagamento di una tariffa di ormeggio come di seguito specificato, l'ormeggio di barche tipo lancia lariana o similare a remi di una lunghezza non superiore a metri 5,50, e con un motore fuoribordo non superiore a CV 25.

Le barche dovranno essere trainate a riva esclusivamente su appositi scivoli in legno e ferro ("cadole") e dovranno essere alate fino al punto più a monte possibile in modo da poter lasciar usufruire, ad eventuali bagnanti, il tratto di spiaggia verso lago. E' permesso l'utilizzo di arganelli a mano o elettrici che dovranno essere installati, previa autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, a cura dell'utente su appositi infissi o nel muro a monte previa autorizzazione scritta che l'utente dovrà richiedere personalmente al relativo proprietario e dovrà darne comunicazione al Comune di Lezzeno.

Il presente regolamento varrà per le seguenti rive numerate da sud a nord come da allegata raccolta fotografica:

- 1 – Cavagnola moli;
- 2 – Cavagnola molo nord;
- 5- Carvagnana 3;
- 6 – Crotto;
- 7 – Crotto Rivabella
- 8 – Crotto ex cooperativa;
- 9 – Calvasino 1;
- 11 – Calvasino 3
- 13 – Pescaù;
- 14 – Bagnana 1;
- 17 – Chiesa;
- 18 – Rozzo;
- 19 – Pozzuolo;
- 21 – Sossana 2;
- 22 – Sossana 3;
- 23 – Sossana 4;
- 24 – Sostra 1;
- 26 – Villa;
- 27 – Vò;
- 28 – Casate 1

**Per eventuali occupazioni di aree demaniali su rive non elencate nel presente articolo, dovrà essere richiesta concessione demaniale all'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori.**

**ART 2 – NUMERO POSTI BARCA**

Il numero dei posti barca sarà determinato dalla Giunta Comunale di concerto con l'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori.

La Giunta Comunale su richiesta/suggerimento del Comitato si riserva la facoltà di modificare i posti a suo insindacabile giudizio per far fronte a esigenze di migliore distribuzione degli ormeggi stessi.

**ART 3 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Possono richiedere l'assegnazione di n. 1 posto barca al Comune di Lezzeno, tutti coloro che ne facciano specifica richiesta compatibilmente con le disponibilità. Il posto di ormeggio viene, sulla base del rispetto dei criteri del presente articolo, proposto dal Comitato ed assegnato dall'Autorità di Bacino che rilascia apposito contrassegno adesivo annuale.

Per ogni nucleo familiare è ammessa una sola richiesta. Una seconda richiesta potrà essere ammessa in caso di disponibilità di posti.

Nel caso le richieste per l'assegnazione dei posti barca superino il numero massimo previsto nell'articolo 2, avranno diritto di precedenza:

- i residenti nel Comune di Lezzeno;
- coloro che dimostrino di essere proprietari o comproprietari di unità abitative ubicate sul territorio comunale;
- coloro che dimostrino di avere in affitto, con regolare contratto, una unità abitativa ubicata sul territorio comunale;
- i rimanenti posti verranno assegnati a mezzo sorteggio pubblico, con modalità che verranno comunicate agli interessati mediante avviso pubblico.

Sarà garantito un posto barca per chi esercita la professione di pescatore professionista residente nel Comune di Lezzeno ed in regola con i relativi permessi.

La richiesta per l'assegnazione del posto barca sulle rive in marca da bollo da € 16,00 deve essere presentata presso gli Uffici Comunali utilizzando il modulo predisposto che può essere anche scaricato dal sito [www.comune.lezzeno.co.it](http://www.comune.lezzeno.co.it).

A detto modulo devono essere allegati i documenti in esso richiesti.

**ART 4 – GRADUATORIA E PUBBLICITA'**

Il Comitato predispose la graduatoria in base alle domande ricevute e a quanto previsto nell'art. 3. La graduatoria può essere consultata presso gli Uffici Comunali.

Eventuali contestazioni all'ordine d'inserimento nella graduatoria o di esclusione dalla graduatoria stessa dovranno essere inoltrate al Comitato che dovrà dare evasione alla contestazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

**ART 5 – LISTA DI ATTESA**

Verranno collocati in lista d'attesa tutti coloro che non rientreranno nell'assegnazione del posto barca. In caso di rinuncia, decadenza etc. la lista scorrerà secondo l'ordine cronologico stabilito dall'autorità competente ed il rinunciatario verrà retrocesso all'ultimo posto nella graduatoria.

**ART 6 – CANONE ANNUO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'assegnatario del posto barca dovrà corrispondere all'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori un canone annuo che verrà stabilito dalla Giunta Comunale di concerto con l'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori.

La tariffa del canone prevista all'entrata in vigore del presente regolamento è

- Euro 150,00 per i residenti;
- Euro 250,00 per i non residenti.

Nel caso in cui l'assegnazione del posto barca dovesse avvenire nel secondo semestre, l'assegnatario è tenuto a pagare l'importo corrispondente alla metà di quanto dovuto.

Il pagamento della tariffa di ormeggio del posto barca dovrà avvenire con le modalità contenute nella lettera di richiesta pagamento.

Ai proprietari di imbarcazioni ormeggiate a boe in regola con i permessi necessari verrà concesso a titolo gratuito, previa presentazione dei relativi permessi presso gli uffici comunali, un posto barca per un tender della lunghezza massima di m. 3,50 per poter raggiungere la propria imbarcazione. Sul tender dovrà essere riportato il numero di autorizzazione demaniale corrispondente a quello della boa.

I tender di lunghezza superiore dovranno essere in regola con quanto stabilito dal presente regolamento.

**ART 7 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI ORMEGGIO**

Il Comitato consegnerà all'assegnatario, presentando la ricevuta del pagamento del canone, un numero identificativo adesivo, predisposto dall'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, attestante la regolarità della concessione che dovrà essere posizionato sull'imbarcazione ben visibile per eventuali controlli. A cura dell'assegnatario, copia del numero identificativo dovrà essere apposta anche sullo scivolo e sull'arganello a servizio della medesima imbarcazione.

Per gli anni seguenti alla concessione il Comitato richiederà il pagamento del canone ed a seguito della presentazione della ricevuta di pagamento rilascerà il numero identificativo relativo all'anno di competenza, come previsto dal seguente art. 12.

#### **ART 8 – UTILIZZO DEI PROVENTI**

La quota dei proventi derivanti dai canoni dei posti di ormeggio sarà vincolata per la manutenzione e per il miglioramento delle spiagge.

#### **ART 9 – OBBLIGHI E DIVIETI**

L'assegnatario del posto barca avrà unicamente l'utilizzo del posto assegnato e non potrà modificare la morfologia della spiaggia; ogni abuso in merito verrà sanzionato in base alla normativa vigente.

Dalla data di pubblicazione del presente regolamento è vietato, su tutte le spiagge comunali di cui all'art. 1, ormeggiare le imbarcazioni che non siano provviste di numero identificativo rilasciato dall'autorità competente.

In caso di ormeggio non autorizzato si applicheranno le norme previste dall'art. 54 della L.R. n. 6 del 4 aprile 2012 e s.m.i..

Il posto barca assegnato non è cedibile né in subaffitto e neppure a titolo gratuito senza la preventiva autorizzazione. E' autorizzato lo spostamento in altre rive unicamente in caso di aumento del livello del lago quando ciò non consenta più l'ormeggio in sicurezza della barca. Al rientro del livello normale del lago la barca dovrà essere rimessa al suo posto di assegnazione. Detta operazione sarà a carico unicamente del proprietario del natante.

#### **ART 10 – RESPONSABILITA'**

L'imbarcazione dovrà essere alata al posto assegnato a cura e sotto la responsabilità dell'utente.

Per quanto sopra nulla potrà essere richiesto all'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori e al Comune di Lezzeno tramite il Comitato per il mancato utilizzo del posto barca in caso di esondazione del lago, e non potrà essere ritenuto responsabile di danni all'imbarcazioni conseguenti a detto evento.

L'assegnatario è l'unico responsabile degli eventuali danni e comunque delle conseguenze di qualsiasi natura, che egli stesso e la propria imbarcazione dovessero arrecare a persone, ad altre imbarcazioni, ad attrezzature esistenti, a opere murarie o a cose durante le operazioni di alaggio o varo della barca. La concessione impegna il concessionario del posto barca a mantenere il luogo di approdo in modo decoroso, pulito e senza abbandonarvi né imbarcazioni o parti di essa o altri tipi di rifiuti e a mantenere il tratto di riva prospiciente l'approdo sgombro da qualsiasi struttura anche a carattere temporaneo.

Gli assegnatari sono comunque tenuti al rispetto delle norme previste dal vigente codice della navigazione, dal Regolamento per la navigazione interna, da altre Leggi o Regolamenti generali e speciali, emanati o emanandi.

#### **ART 11 – REVOCA**

Il mancato rispetto anche di una sola norma del regolamento dà diritto al Comitato di inoltrare all'autorità competente richiesta per risolvere immediatamente il rapporto revocando l'assegnazione senza obbligo di alcun rimborso dopo che a seguito di formale diffida da parte dell'Autorità competente l'assegnatario non rimuova entro 30 giorni le cause invalidanti.

Il posto barca potrà essere revocato dal Comitato a suo insindacabile giudizio a seguito di destinazione diversa della riva o di normative emanate dalle Autorità competenti.

In tal caso verificata la disponibilità su altre rive potrà essere concesso il trasferimento del natante in detto luogo, in caso contrario verranno concessi 30 giorni di tempo per rimuovere il natante. Scaduto tale termine verrà applicato quanto previsto dall'art. 9.

In occasione dei Falò di S. Giuseppe i proprietari delle imbarcazioni dovranno lasciare libere le rive per lo svolgimento delle manifestazioni.

#### **ART 12 – RINNOVO O RINUNCIA DEL POSTO BARCA**

La tariffa di ormeggio per il posto barca ha durata annuale, pertanto la validità della concessione si riterrà rinnovata con la presentazione al Comitato dell'attestazione di versamento del canone. L'assegnatario dal 1 gennaio al 28 febbraio è tenuto a pagare il corrispettivo di cui all'articolo 6.

In caso di ritardo del pagamento il Comitato applicherà le penali oltre gli interessi legali previsti dall'art. 53 della L.R. n. 6/2012 e s.m.i.

La disdetta del posto barca da parte dell'assegnatario dovrà essere comunicata al Comitato entro il 30 novembre mediante lettera raccomandata o consegnata presso gli Uffici Comunali.

### **ART 13 – COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Sarà competenza della Giunta Comunale l'approvazione:

- della tariffa di ormeggio previsto (art. 6);
- dei posti totali da assegnare (art. 2);
- le modalità di pagamento della tariffa di ormeggio (art.6 – art. 12).
- nomina componenti del Comitato.

### **ART 14 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, è depositato nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi, con la contemporanea affissione all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito .

Il regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma.

### **ART 15 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non specificamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento alla L.R. n. 6/2012 e s.m.i., al Regolamento regionale 27 ottobre 2015 n. 9 "Disciplina della gestione del demanio lacuale ...", al Codice della Navigazione Interna e alle relative norme attuative.